



UNIONCAMERE

SG/PS

Alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura**VIA PEC****LORO SEDI**

A InfoCamere s.c.p.a.

ROMA

Oggetto: Articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020 n.120: "Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti".

L'articolo 37 del decreto legge 26 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, ha aggiunto un comma all'articolo 16 del decreto del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale stabilisce quanto segue: "*...i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato all'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580*".

La norma ha, quindi, previsto che all'impresa che non abbia dichiarato al registro delle imprese il proprio domicilio digitale venga:

- a) irrogata una sanzione amministrativa;
- b) contestualmente, attribuito d'ufficio un nuovo domicilio digitale.

La norma, pertanto, ha previsto che il nuovo e diverso domicilio digitale che sarà assegnato dall'ufficio del registro delle imprese è attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore erogato da InfoCamere.

Al fine di consentire l'attuazione di tale disposizione è stato necessario che InfoCamere individuasse, con il supporto di Agid, le modalità di realizzazione di un servizio ai sensi del regolamento eIDAS (UE n. 910/2014) con le peculiari caratteristiche previste dalla norma: un domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore.

Una volta concluso questo processo Unioncamere, ha costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di InfoCamere e da alcuni conservatori, per individuare modalità uniformi e condivise di attuazione della normativa sopra richiamata e, soprattutto, per mettere a



disposizione degli uffici del registro delle imprese alcuni servizi automatici e massivi finalizzati a ridurre gli impatti organizzativi sulle Camere di commercio.

Gli esiti del gruppo di lavoro vengono, ora, messi a disposizione delle Camere di commercio e sono allegati alla presente lettera.

Si tratta, in particolare, dei seguenti documenti:

- a) le Linee guida per l'assegnazione del domicilio digitale che, oltre a dettagliare la procedura da seguire, forniscono la risposta di un legale di fiducia ad alcuni specifici quesiti di natura giuridica a supporto delle soluzioni amministrative e informatiche messe in campo per l'assegnazione del domicilio digitale;
- b) uno schema di regolamento che ciascuna Camera di commercio potrà adottare ai fini dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale e per la sua iscrizione nel registro delle imprese;
- c) un modello di diffida da indirizzare agli imprenditori inadempienti all'obbligo di iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese;
- d) modelli dei verbali di accertamento dell'infrazione amministrativa per l'omessa comunicazione del domicilio digitale dell'impresa;
- e) gli strumenti informativi che potranno essere adottati da ciascuna Camera di commercio per dare la più ampia informazione alle imprese in merito all'avvio della campagna di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale.

Con l'occasione si richiama l'attenzione sul fatto che la stessa legge n. 120 del 2020 ha previsto, all'articolo 40, una semplificazione delle procedure di cancellazione delle imprese individuali e delle società dal Registro all'evidente fine di accelerare e semplificare la "pulizia" dell'anagrafe camerale e favorire una rappresentazione la più affidabile possibile del sistema imprenditoriale del Paese.

Riguardo all'attuazione delle due misure di semplificazione introdotte dalla citata norma, giova sottolineare come dare priorità all'azione di cancellazione di imprese individuali e di società non più operative, ai sensi dell'art. 40, concorrerebbe ad una migliore razionalizzazione ed efficacia dell'attività camerale e alla riduzione di oneri amministrativi e finanziari a carico delle Camere connessi all'applicazione dell'art. 37, evitando l'assegnazione di domicili digitali e la notifica di verbali di accertamento nei confronti di soggetti potenzialmente cancellabili.

È evidente come la preventiva "pulizia" del Registro eviterebbe l'assegnazione di domicili digitali e la notifica di verbali di accertamento nei confronti di soggetti potenzialmente cancellabili, tenuto conto altresì della necessità di avviare, in via preliminare, la cancellazione di ufficio dei domicili digitali "inattivi" per i quali il richiamato articolo 37 prevede che il conservatore chieda all'interessato l'iscrizione di un nuovo e valido domicilio entro il termine di 30 giorni.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Tripoli